

LE PROCEDURE

AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI

AGGREGAZIONI E REGIMI TRIBUTARI

La nuova «Srls»

Società per giovani senza costi

Basta un solo euro di capitale: notaio e registro imprese non si pagano

A CURA DI

Angelo Busani

Un euro di capitale sociale, soci di età inferiore ai 35 anni, zero onorario notarile: sono questi i "numeri" della «Società a responsabilità limitata semplificata» (Srls), introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge sulle liberalizzazioni (Dl 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge 27/2012). Una chance facilitata per i giovani che vogliono fare impresa.

La Srls è disciplinata dal nuovo articolo 2463-bis del Codice civile che - come prima cosa - afferma che «la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Quindi la Srls può avere o un unico socio o una pluralità di soci; l'importante è che si tratti di persone fisiche che non siano ancora giunte al trentacinquesimo compleanno.

L'atto costitutivo

La Srls va costituita per atto pubblico e quindi con l'intervento del notaio; per favorire i giovani che intraprendano un'attività con questa forma societaria è peraltro stabilito dalla legge che «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili». Ciò significa che sono azzerati i compensi del notaio, che i documenti occorrenti alla costituzione non devono scontare l'imposta di bollo

e che il Registro delle imprese non riscuote i suoi diritti di segreteria. Restano però da pagare l'imposta di registro, a importo fisso di 168 euro per una sola volta, e 200 euro di diritto Cciaa, una volta alla costituzione e poi una volta all'anno.

Nell'atto costitutivo, in particolare, vanno indicati le generalità dei soci, la denominazione sociale, l'ammontare del capitale, la quota di partecipazione di ciascun socio, l'oggetto sociale e le norme sull'amministrazione e la rappresentanza della società.

Statuto e denominazione

La Srls ha la particolarità di essere una società con statuto "standard": si tratta di un formulario che deve essere approvato con decreto del ministro della Giustizia e che dovrà essere recepito integralmente, senza possibilità di alcuna variazione (in tal caso, infatti, si uscirebbe dal perimetro "agevolato" della Srls e si ricadrebbe nella normale Srl).

Nella denominazione sociale occorre espressamente riportare l'indicazione che si tratta di una società a responsabilità limitata semplificata.

Il capitale sociale

Un'altra importante particolarità della Srls è che si tratta di una società con un capitale inferiore a quello della Srl "ordinaria": infatti il capitale sociale della Srls deve essere pari almeno a 1 euro e inferiore a 10mila euro. Quindi in sede di costituzione della Srls si potrà decidere di posiziona-

re il capitale sociale tra i 1 e 9999,99 euro. Il capitale sociale va versato in denaro: quindi non sono ammessi né conferimenti di servizi né conferimenti in natura. Inoltre, deve essere versato per intero all'atto della costituzione della società (quindi non si può effettuare il classico versamento "per decimi") e il versamento deve essere fatto non in banca (come accade per le società di capitali ordinarie) ma nelle mani degli amministratori.

L'amministrazione

La Srls può adottare uno qualsiasi dei sistemi di amministrazione che il Codice civile permette alla Srl "ordinaria": e quindi possono essere nominati o un amministratore unico o una pluralità di amministratori (in quest'ultimo caso, non potendosi scegliere, è probabile si debba optare per l'organo amministrativo necessariamente collegiale). È obbligatorio che gli amministratori siano scelti tra i soci e pertanto non possono essere nominati amministratori che non siano persone fisiche, che non facciano parte della compagnia sociale e che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nel sito internet della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro punti critici



Nello statuto della Srls si può inserire una clausola «simul stabunt simul cadent» (cioè, se cessa dall'incarico anche uno solo dei membri del Cda, cessano automaticamente anche tutti gli altri)?

No. Lo statuto della Srls deve essere quello approvato con decreto del ministro della Giustizia, senza possibilità di variazione. Se si operano variazioni allo schema ministeriale non si può adottare la forma della Srls ma quello della Srl "ordinaria".

Se un imprenditore individuale muore e lascia due figli ventenni, questi possono regolarizzare la comunione ereditaria aziendale, trasformandola in una Srls?

La risposta dovrebbe essere negativa, in quanto la Srls può formarsi solo con conferimenti in denaro.

La Srls può essere adottata quale forma di una Stp, società tra professionisti?

La Stp può adottare qualsiasi forma societaria e quindi anche la Srls. Ovviamente, deve trattarsi di Stp con soci infra trentacinquenni.

Al compimento del 35° anno da parte di uno dei soci, la Srls diventa automaticamente una "normale" Srl?

No, non fosse altro per il fatto che la Srls ha l'aggettivo «semplificata» nella denominazione e un capitale sociale inferiore a 10mila euro. Quando un socio compie 35 anni occorre che esca dalla società (con cessione di quote o recesso consensuale) oppure che la Srls adotti una forma deliberata di trasformazione in un altro tipo societario (ad esempio, una Snc o una Srl "normale"). In mancanza deve ritenersi che la Srls subisca uno scioglimento ex lege.

L'IDENTIKIT

1 | SCHEMA UNICO

Statuto standard con paletti rigidi

La rigidità statutaria della Srls, e cioè il fatto che essa debba dotarsi dello statuto standard che verrà approntato con decreto del ministro della Giustizia, impedisce l'adozione di tutte quelle opzioni che tipicamente sono presenti negli statuti delle Srl, in quanto la normativa applicabile alle Srl normali è caratterizzata da una intensa flessibilità proprio per dar modo agli operatori di conformarla alle proprie specifiche esigenze.

Anzitutto, non sarà possibile inserire nello statuto alcuna disciplina in ordine alla circolazione delle quote di partecipazione al capitale sociale: è tipica invece negli ordinari statuti di Srl la presenza di clausole che limitano, in modo più o meno intenso, il trasferimento delle partecipazioni, e così la previsione di clausole di intransferibilità (che dunque vietano categoricamente qualsiasi cessione), di clausole di prelazione (con le quali i soci

si riservano il diritto di avere la preferenza, rispetto a chi non sia socio, nell'acquisto delle quote del socio cedente), di clausole di gradimento (con le quali i soci diversi dal cedente si riservano il diritto di impedire l'ingresso in società

L'EFFETTO PRINCIPALE

Non sarà possibile inserire nel testo alcuna clausola relativa alla circolazione delle quote di partecipazione

di nuovi soci non graditi) o di altre clausole più sofisticate quali quelle denominate "drag along" e "tag along".

È escluso anche l'inserimento nello statuto di clausole attinenti al trasferimento delle quote in caso di decesso del socio, con le quali si disciplina l'ingresso in società degli eredi del socio defunto o se ne dispone la

liquidazione.

La necessaria rigidità dello statuto impedisce anche di confezionare clausole inerenti le maggioranze occorrenti per le decisioni da assumersi nell'assemblea dei soci e in seno all'organo amministrativo; per i soci sarà dunque inevitabile rifarsi al disposto dell'articolo 2479-bis del Codice civile, per il quale l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, quando si tratta di deliberare modificazioni statutarie, «con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale».

Quanto alle decisioni assunte dal consiglio di amministrazione, occorre probabilmente rifarsi all'articolo 2388 del Codice civile, in tema di società per azioni, ove è sancito che per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e che le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 | L'OBBLIGO

Se scoccano i 35 anni si esce o si «chiude»

La società a responsabilità limitata semplificata non può essere costituita che da persone fisiche di età inferiore ai 35 anni: ne consegue, secondo il nuovo articolo 2463-bis, comma 4, del Codice civile, il «divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma» e che «l'eventuale atto è conseguentemente nullo».

Questa norma mette in primo piano non solo il divieto di cessione che essa sancisce, ma anche una serie di altri tematiche inespresse: ad esempio, che non può essere deliberato un aumento di capitale sociale mediante il quale entri nella compagnia sociale un socio non persona fisica oppure una persona fisica ultra trentacinquenne; e, ancora, che la Srls non può procedere a una operazione di fusione per incorporazione di un'altra società che abbia soci diversi

dalle persone fisiche o di età superiore a 35 anni, e così via.

Ma se questi paletti appena elencati sono eventi straordinari, di non frequente ricorrenza, assolutamente ordinario invece è il problema dell'inesorabile avanzamento dell'età dei soci. Che succede dunque al compimento del trentacinquesimo anno da parte di uno dei soci?

La questione non è espressamente trattata dalla nuova normativa, risultando dalla conversione in legge del Dl 1/2012. Nel testo del decreto legge anteriore alla conversione, la questione, invece, era risolta con l'affermazione che «quando il singolo socio perde il requisito d'età» deve essere convocata l'assemblea per «la trasformazione della società»; in mancanza - sempre in base al vecchio testo - il socio ultra trentacinquenne era «escluso di diritto» e

liquidato; se invece fosse venuto meno il requisito di età in capo a tutti i soci, la società avrebbe dovuto essere trasformata o sciolta.

Ebbene, di tutto ciò non c'è traccia nella versione finale della norma, ciò che potrebbe per un attimo far pensare che la Srls, una volta costituita, possa proseguire nella sua forma semplificata a prescindere dall'età dei soci, debordata oltre il trentacinquesimo anno.

Questa è però una soluzione irricevibile. Esiste una pluralità di dati che sono univoci nel senso che in tanto la Srls può esistere in quanto abbia come soci persone fisiche infra trentacinquenni: l'atto costitutivo può essere stipulato solo da chi non abbia compiuto 35 anni, gli amministratori devono essere persone fisiche di età inferiore ai 35 anni, è vietata la cessione di quote a persone fisiche che abbiano più di 35 anni.

Ce n'è, insomma, a sufficienza per affermare che, se uno dei soci compie 35 anni, o se ne esce dalla società o questa irreversibilmente si scioglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco leggero

Nuove Pmi tassate al 5% per 5 anni

Per i minimi niente Iva né scritture contabili

Alessandro Sacrestano
Amedeo Sacrestano

Da quest'anno cambia veste il regime fiscale dei cosiddetti "minimi", garantendo condizioni operative e, soprattutto, agevolazioni ancora più coerenti con l'obiettivo di favorire l'avvio di start up. Sono, comunque, confermati alcuni requisiti di base per l'accesso al regime: in primis, l'impresa o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare ricavi non superiori ai 30mila euro annui, risultato di attività svolte in Italia.

I contribuenti "minimi", inoltre, non dovranno sostenere spese per dipendenti (neppure se impiegati per il tramite di agenzie interinali) o collaboratori parasubordinati. Esiste tuttavia un'eccezione per i collaboratori occasionali. Limitato, poi, il ricorso all'impiego di beni strumentali (computer, attrezzature, eccetera): la spesa massima ammissibile è di 15mila euro in un triennio.

Per l'accesso al regime fiscale, l'iniziativa intrapresa deve possedere il requisito della novità. In pratica, il contribuente non deve essere stato titolare di una partita Iva nei tre anni precedenti neppure come socio di società o come eventuale collaboratore di impresa familiare. L'attività, poi, non deve rappresentare una mera continuazione di un'analoga prestazione precedente svolta come dipendente o autonomo.

In linea di principio, se l'ade-

sione al regime avviene in fase di avvio dell'attività, la permanenza nello stesso è garantita per 5 periodi di imposta. Nel caso in cui al termine dei 5 anni non sia raggiunto il 35mo anno di età, la permanenza continua fino a quando non sarà raggiunto il limite anagrafico dei 35 anni.

A fronte di questi vincoli, sono numerosi i benefici fiscali assicurati a chi aderisce al regime, a partire dall'aliquota d'imposta applicata, che è pari al 5 per cento. Il soggetto "minimo" pagherà solo il 5% sulla differenza fra i ricavi (o compensi) incassati e le spese (compresi contributi previdenziali) effettivamente sostenute. L'importo in questione è comprensivo di ogni onere fiscale e, quindi, anche delle addizionali regionali e comunali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Per i professionisti e gli agenti, l'assoggettamento all'imposta sostitutiva esonera il sostituto d'imposta dall'applicazione della ritenuta d'acconto, previa acquisizione di apposita dichiarazione da parte del sostituto.

Oltre a ciò, un contribuente "minimo" non ha l'obbligo di liquidazione e versamento dell'Iva. In pratica, su parcella e fatture emesse da chi opera nel regime dei minimi non dovrà essere esposta l'Iva, con evidenti vantaggi concorrenziali. L'Iva assolta sugli acquisti, invece, andrà a cumularsi col costo sostenuto.

È previsto, inoltre, l'esonero dai residui obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Particolarmente interessante, poi, è l'esonero per i contribuenti minimi dall'applicazione dei cosiddetti "studi di settore".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FINANZIAMENTI

1 | SUSSIDI IN DEROGA

Anticipo su Cig e Cigs a chi crea un'attività

Alessandro Rota Porta

Uno dei principali ostacoli a mettersi in proprio sono le risorse finanziarie per lo start up dell'impresa. Alcune norme anti-crisi hanno teso una mano ai lavoratori che, pur trovandosi in situazione di difficoltà, abbiano comunque deciso di avviare un progetto imprenditoriale.

Due sono gli incentivi previsti, validi fino al 31 dicembre 2012. Il primo (Dl 5/2009) interessa i percettori di ammortizzatori sociali in deroga (Cig in deroga, mobilità in deroga, disoccupazione speciale), licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale. Nel caso in cui il destinatario del sostegno al reddito faccia richiesta all'Inps di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, di avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o un'associazione in cooperativa, l'istituto gli eroga una somma pari all'indennità che sarebbe spettata in caso di fruizione

del sussidio.

Un bonus analogo è riservato ai titolari di trattamento di Cig ordinaria e straordinaria: l'Inps liquida la relativa erogazione per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. Nelle situazioni di Cig per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore può essere altresì liquidato il trattamento di mobilità (per 12 mesi).

L'Inps territorialmente competente, su domanda dell'interessato, eroga prima il 25% della somma spettante, attraverso bonifico bancario o postale. Il restante 75% viene invece erogato dopo la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività.

I lavoratori interessati, dopo l'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, devono dimettersi dall'impresa di appartenenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE E RISPOSTE

1 Il calcolo dell'incentivo

Come viene quantificato il beneficio per l'autoimpiego e quali sono i criteri seguiti dall'Inps?

L'incentivo consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno al reddito spettante con riferimento ai periodi non ancora percepiti alla data di presentazione

della domanda. Le eventuali proroghe degli ammortizzatori accordate dopo la presentazione dell'istanza non hanno effetto sulla quantificazione deNuove Pmi: cinque anni di prelievo al 5 per cento. Per i minimi niente Iva né scritture obbligatorie benefici. Nei casi di integrazione salariale per riduzione di orario il riferimento è la percentuale media di riduzione.

2 Le verifiche dell'Inps

Quali requisiti verifica l'Inps per valutare l'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale?

Per l'erogazione del 75 per cento dell'incentivo nonché dell'eventuale importo relativo al trattamento di mobilità che sarebbe spettato al lavoratore, dovrà essere documentato il

rilascio dell'autorizzazione - nel caso in cui venga richiesta - per l'esercizio dell'attività intrapresa. Nel caso di svolgimento di professioni ordinarie è invece necessario documentare l'iscrizione agli albi professionali. Infine, qualora l'intenzione del lavoratore che riscatta il trattamento di mobilità sia quella di svolgere un'attività di lavoro associato in cooperativa, sarà necessario esibire esibita l'avvenuta iscrizione della società.

EDICOLA E LIBRERIA

PIANIFICAZIONE



Fare il business plan anche in tempo di crisi

Tutti i passi necessari, i consigli, gli errori da evitare nella «Guida del Sole 24 ore al business plan». Un'appendice del libro è dedicata alla nuova disciplina del diritto fallimentare e alle esigenze di pianificazione per favorire la ristrutturazione di imprese in crisi.

Pagine 412
Prezzo: 49,00 euro

IL FISCO



Il regime dei minimi: la guida all'accesso

In questo «Zoom Manovra-Regime dei minimi» sono analizzate le nuove condizioni di accesso al vantaggioso sistema fiscale del regime dei minimi, i requisiti e le caratteristiche necessari dopo la prima manovra Monti.

Pagine 80
Prezzo: 6,00 euro + Iva